

# **REGOLAMENTO di ARBITRATO AMMINISTRATO della Camera di Commercio di Viterbo**

**Delibera di Giunta 12/71 del 12 novembre 2008  
Atto del Consiglio Camerale 63/134 del 28  
novembre 2008**



**Camera di Commercio  
Viterbo**



# INDICE

## DISPOSIZIONI GENERALI

|              |                                                      |        |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|
| ARTICOLO 1 - | APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....                   | pag. 2 |
| ARTICOLO 2 - | NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO .....              | "      |
| ARTICOLO 3 - | NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA ..... | "      |
| ARTICOLO 4 - | SEDE DELL'ARBITRATO .....                            | pag. 3 |
| ARTICOLO 5 - | LINGUA DELL'ARBITRATO .....                          | "      |
| ARTICOLO 6 - | DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI .....             | "      |
| ARTICOLO 7 - | TERMINI .....                                        | "      |

## L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

|             |                                                            |        |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| ARTICOLO 8  | DOMANDA DI ARBITRATO .....                                 | pag. 4 |
| ARTICOLO 9  | MEMORIA DI RISPOSTA .....                                  | "      |
| ARTICOLO 10 | DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI ..... | pag. 5 |

## IL TRIBUNALE ARBITRALE

|             |                                                                    |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| ARTICOLO 11 | NUMERO DEGLI ARBITRI .....                                         | pag. 6 |
| ARTICOLO 12 | NOMINA DEGLI ARBITRI .....                                         | "      |
| ARTICOLO 13 | NOMINA DEGLI ARBITRI NELL' ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI ..... | pag. 7 |
| ARTICOLO 14 | CONTROVERSIE CONNESSE .....                                        | "      |
| ARTICOLO 15 | INCOMPATIBILITA' .....                                             | "      |
| ARTICOLO 16 | ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI .....                                   | "      |
| ARTICOLO 17 | DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI .....       | "      |
| ARTICOLO 18 | RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI .....                                    | pag. 8 |
| ARTICOLO 19 | SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI .....                                   | "      |

## IL PROCEDIMENTO

|             |                                                             |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ARTICOLO 20 | COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE .....                  | pag. 9  |
| ARTICOLO 21 | POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE .....                        | "       |
| ARTICOLO 22 | ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE .....                     | pag. 10 |
| ARTICOLO 23 | UDIENZE .....                                               | "       |
| ARTICOLO 24 | ISTRUZIONE PROBATORIA .....                                 | pag. 11 |
| ARTICOLO 25 | CONSULENZA TECNICA .....                                    | "       |
| ARTICOLO 26 | DOMANDE NUOVE .....                                         | pag. 12 |
| ARTICOLO 27 | INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO ..... | "       |
| ARTICOLO 28 | PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI .....                        | "       |
| ARTICOLO 29 | TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI .....                      | pag. 13 |

## IL LODO

|             |                                                   |         |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| ARTICOLO 30 | DELIBERAZIONE DEL LODO .....                      | pag. 13 |
| ARTICOLO 31 | FORMA E CONTENUTO DEL LODO .....                  | "       |
| ARTICOLO 32 | DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO .....           | pag. 14 |
| ARTICOLO 33 | TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO ..... | "       |
| ARTICOLO 34 | LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO .....         | "       |
| ARTICOLO 35 | CORREZIONE DEL LODO .....                         | "       |

## LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

|             |                                      |         |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| ARTICOLO 36 | VALORE DELLA CONTROVERSIA .....      | pag. 15 |
| ARTICOLO 37 | SPESE DEL PROCEDIMENTO .....         | "       |
| ARTICOLO 38 | VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI ..... | pag. 16 |
| ARTICOLO 39 | MANCATO PAGAMENTO .....              | "       |

## PROCEDIMENTI DEROGATORI DELLA DISCIPLINA GENERALE

|             |                                    |         |
|-------------|------------------------------------|---------|
| ARTICOLO 40 | ARBITRATO RAPIDO .....             | pag. 17 |
| ARTICOLO 41 | ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE ..... | "       |
| ARTICOLO 42 | NORME APPLICABILI .....            | "       |

## NORME RELATIVE ALL'ARBITRAGGIO E ALLA PERIZIA CONTRATTUALE

|             |                              |         |
|-------------|------------------------------|---------|
| ARTICOLO 43 | ARBITRAGGIO .....            | pag. 17 |
| ARTICOLO 44 | ARBITRAGGIO GESTIONALE ..... | pag. 18 |
| ARTICOLO 45 | PERIZIA CONTRATTUALE .....   | "       |

## DISPOSIZIONI FINALI

|             |                                |         |
|-------------|--------------------------------|---------|
| ARTICOLO 46 | CONSERVAZIONE DEGLI ATTI ..... | pag. 19 |
| ARTICOLO 47 | RISERVATEZZA .....             | "       |

## ARTICOLO 1

### APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera arbitrale.

2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento della instaurazione del procedimento arbitrale.

3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante per le parti.

4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera arbitrale della Camera di commercio di Viterbo, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera arbitrale di Viterbo può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'articolo 8; se l'adesione non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

## ARTICOLO 2

### NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale arbitrale.

2. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

3. E' comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

## ARTICOLO 3

### NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

2. Il Tribunale arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale arbitrale.

3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.

4. In ogni caso, il Tribunale arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

## ARTICOLO 4

### SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è presso la Camera arbitrale della Camera di commercio.
2. Il Tribunale arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

## ARTICOLO 5

### LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriore a tale determinazione.
3. Il Tribunale arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione della lingua dell'arbitrato.

## ARTICOLO 6

### DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Il Tribunale arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
3. Se non è diversamente previsto dal regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso termine.

## ARTICOLO 7

### TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

2. Il Consiglio arbitrale, la Segreteria o il Tribunale arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso delle parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre compresi.

## L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

### ARTICOLO 8

#### DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.

2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. il nome e il domicilio delle parti;
- b. la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
- c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g. la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
- h. la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

### ARTICOLO 9

#### MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. il nome e il domicilio del convenuto;
- b. l'esposizione, anche breve e sommaria delle difese;
- c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g. l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.

3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.

4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

## ARTICOLO 10

### DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.

2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'articolo 9 n. 3.

3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al Terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

## IL TRIBUNALE ARBITRALE

### ARTICOLO 11

#### NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero de membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

### ARTICOLO 12

#### NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
  - a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
  - b. il presidente de Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.

## ARTICOLO 13

### NOMINA DEGLI ARBITRI NELL' ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

1. Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

## ARTICOLO 14

### CONTROVERSIE CONNESSE

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.

2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con unico lodo.

## ARTICOLO 15

### INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati arbitri:

- a. i membri della Camera Arbitrale;
- b. i revisori dei conti della Camera di Commercio;
- c. i dipendenti della Camera di Commercio;
- d. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.

## ARTICOLO 16

### ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

## ARTICOLO 17

### DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
- b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.

5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

## ARTICOLO 18

### RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione della avvenuta presentazione di una istanza di ricusazione, proporre a loro volta istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sulle istanze di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

## ARTICOLO 19

### SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
  - a. l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
  - b. l'arbitro non è confermato;
  - c. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
  - d. il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dalle disposizioni regolamentari o per altro grave motivo;

- e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o altro grave motivo.
- 2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
- 3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
- 4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo di sostituzione.
- 5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

## IL PROCEDIMENTO

### ARTICOLO 20

#### COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

- 1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
- 2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
- 3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
- 4. Se ha luogo la sostituzione degli arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

### ARTICOLO 21

#### POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

- 1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
- 2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento

cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

3. il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

## ARTICOLO 22

### ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai presidenti delle due Camere del parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## ARTICOLO 23

### UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite dai difensori muniti di procura.

3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

5. Se lo ritiene opportuno il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.

6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

## ARTICOLO 24

### ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.

5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

## ARTICOLO 25

### CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito nell'"Albo dei consulenti tecnici del giudice" di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, istituito presso il Tribunale di Viterbo e il Tribunale di Civitavecchia o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.

3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

4. Se sono nominati dei consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

## ARTICOLO 26

### DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
  - b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

## ARTICOLO 27

### INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

## ARTICOLO 28

### PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

## ARTICOLO 29

### TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

## IL LODO

## ARTICOLO 30

### DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

## ARTICOLO 31

### FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
  - a. l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
  - b. l'indicazione della convenzione di arbitrato;
  - c. l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
  - d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  - e. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
  - f. l'esposizione dei motivi della decisione;
  - g. il dispositivo;
  - h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
  - i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

## ARTICOLO 32

### DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

## ARTICOLO 33

### TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

## ARTICOLO 34

### LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al Lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

## ARTICOLO 35

### CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

## LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

### ARTICOLO 36

#### VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma dei valori delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. Se il valore della controversia risulta indeterminabile ovvero inizialmente indeterminato, la Segreteria classifica provvisoriamente la controversia nella fascia di valore ricompresa fra 50.000 e 100.000 euro. Entro l'ultima udienza del procedimento, la Segreteria, sentite le parti e acquisite le indicazioni del Tribunale arbitrale, provvede in via definitiva a determinare il valore della lite ovvero a fissare lo scaglione di riferimento. Nel caso in cui tale determinazione risulti di particolare complessità la Segreteria può rimettere la decisione al Consiglio arbitrale.
4. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

### ARTICOLO 37

#### SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
  - a. onorari della Camera arbitrale;
  - b. onorari del Tribunale Arbitrale;
  - c. onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
  - d. rimborsi spese degli arbitri;
  - e. rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia.

6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. Qualora la procedura arbitrale si concluda prima del lodo, per transazione o per rinuncia delle parti, Il Consiglio Arbitrale può determinare gli onorari in misura anche inferiore al minimo previsto dal singolo scaglione.

7. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

## ARTICOLO 38

### VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.

2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa i termini per i versamenti.

3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.

4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

## ARTICOLO 39

### MANCATO PAGAMENTO

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

## PROCEDIMENTI DEROGATORI DELLA DISCIPLINA GENERALE

### ARTICOLO 40

#### ARBITRATO RAPIDO

1. Le parti possono richiedere che le controversie aventi ad oggetto pretese non eccedenti i 50.000,00 euro, quantificate ai sensi del comma 1 dell'articolo 36, vengano decise da un arbitro unico entro il termine di novanta giorni dalla data in cui questi abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.
2. L'udienza deve tenersi entro venti giorni dalla data in cui l'arbitro unico abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria; eventuali ulteriori udienze devono tenersi entro venti giorni dalla precedente.
3. Il termine di cui al primo comma può essere dall'arbitro motivatamente prorogato per una sola volta e per non più di trenta giorni nel caso in cui debbano essere ammessi mezzi di prova ovvero occorra procedere all'esame di questioni particolarmente complesse.
4. I costi della procedura rapida sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario, ridotti del 20%, ad esclusione dei diritti di registrazione.

### ARTICOLO 41

#### ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE

1. Qualora la controversia abbia ad oggetto pretese non eccedenti i 25.000 euro, determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 36, e le parti in forma scritta congiuntamente lo domandino o vi consentano, un arbitro unico può, omessa ogni udienza, statuire entro sessanta giorni dalla data in cui questi abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria, in base alla sola documentazione prodotta.
2. I costi della procedura rapida documentale sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario, ridotti del 30%, ad esclusione dei diritti di registrazione.

### ARTICOLO 42

#### NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente derogato dagli articoli 40 e 41, si applicano la disciplina generale prevista dal presente Regolamento di arbitrato

## NORME RELATIVE ALL'ARBITRAGGIO E ALLA PERIZIA CONTRATTUALE

### ARTICOLO 43

#### ARBITRAGGIO

1. Le parti possono chiedere la nomina di uno o più arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale, impegnandosi preventivamente e per iscritto a recepirne la decisione come espressione della propria volontà negoziale.

2. La domanda deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale e deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.

3. L'arbitratore o i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio arbitrale nell'ambito dell'Albo di cui all'articolo 25, comma 1.

4. All'arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.

5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitratore o del Collegio.

## ARTICOLO 44

### ARBITRAGGIO GESTIONALE

1. Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione delle società può essere devoluta a uno o più arbitratori, nominati dal Consiglio arbitrale.

2. Se le parti non hanno previsto, nell'atto costitutivo, nello statuto o in patti successivi, il numero di terzi arbitratori, decide un arbitratore unico nominato dal Consiglio arbitrale

3. Lo stesso Consiglio se previsto nell'atto costitutivo, nello statuto o in successivi patti, provvede alla nomina del Collegio avanti al quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso.

4. In difetto di previsione, la decisione è irreclamabile davanti al altri arbitratori ed è esclusivamente impugnabile ai sensi dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.

## ARTICOLO 45

### PERIZIA CONTRATTUALE

1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.

2. La procedura è attivata con domanda da presentare presso la Segreteria della Camera arbitrale e contenente le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, l'esposizione dei fatti e la allegazione dei relativi documenti, nonché la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione e dell'accertamento.

3. La domanda presentata da una sola parte è comunicata all'altra a cura della Segreteria entro cinque giorni dal ricevimento.

4. La parte convenuta deve far pervenire la propria adesione per iscritto entro il termine di quindici giorni, eventualmente esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria.

5. La mancata adesione, espresso o tacita, della parte convenuta non conclude la procedura quando la parte che l'ha attivata faccia espressa richiesta di prosecuzione della stessa e, contestualmente, dichiarare di volersi fare integralmente carico delle spese e degli onorari.

6. La Segreteria può chiedere alle parti un versamento iniziale in conto spese e onorari.

7. Il perito o l'esperto sono nominati dal Consiglio arbitrale tra coloro che siano iscritti nell'Albo di cui all'articolo 25, comma 1.

8. La perizia deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte del perito o esperto.

9. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera arbitrale, la quale, entro cinque giorni comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione degli onorari e delle spese della procedura effettuata dal perito o esperto, in base alle Tariffe allegate.

10. Il mancato pagamento degli onorari e delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 46

#### CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del procedimento arbitrale.

2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.

3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

### ARTICOLO 47

#### RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.